

**TRIBUNALE DI CATANIA**

**RELAZIONE INTEGRATIVA ALL'ISTANZA RISTRUTTURAZIONE DEI  
DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SEGG. C.C.I.I.**

**LITRICO - D'AMICO - R. G. N. 14/2024**

**GIUDICE DOTTOR ROBERTO CORDIO**

In riscontro alla richieste di integrazione e rimodulazione della proposta e della relazione formulata dall'odierno giudicante, gli odierni ricorrenti depositano le allegate note predisposte dall'OCC (**all. 1**), precisando ulteriormente quanto segue in ordine ai profili da integrare evidenziati sotto i vari punti di cui al decreto del Giudicante del 27.1.2024:

**PUNTO A – SPECIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA E DEI REDDITI  
PRODOTTI DALLA RICORRENTE D'AMICO ANGELA**

Ci si riporta a quanto precisato nell'allegata relazione dell'OCC (pag. 2).

**PUNTO B – RICOSTRUZIONE CRONOLOGICA DETTAGLIATA (RILEVANTE  
AL FINE DI VALUTARE SE I RICORRENTI ABBIANO O MENO  
DETERMINATO LA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO CON COLPA  
GRAVE, MALAFEDE O FRODE) DELLA STIPULAZIONE DEI VARI  
FINANZIAMENTI**

Su tale punto, richiamate le precisazioni dell'OCC a pagine 2, 3 e 4, gli odierni ricorrenti precisano ulteriormente quanto segue:

**1.** La richiesta dell'odierno Giudicante, ossia la valutazione della ricostruzione storica dei vari finanziamenti, sembrerebbe finalizzata ad una valutazione della meritevolezza sulla base della versione anteriore alla novella del 2020.

Secondo tale norma (art. 12 bis della L. 3/2012), infatti, il Giudice poteva omologare l'allora piano del consumatore soltanto in presenza del *requisito della meritevolezza*, quando *potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*.

Nel nuovo assetto, definito dall'art. 69 del C.C.I.I., il legislatore ha soppresso sia il criterio della *“ragionevole prospettiva di adempimento”*, sia il criterio della

“*sproporzione del debito*”, lasciando esclusivamente la formula di aver *determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*.

Pertanto, alla luce delle superiori premesse, l'interprete non dovrà effettuare un'analisi soggettiva del debitore con riferimento all'assunzione della singola obbligazione rimasta inadempita, per coglierne il particolare disvalore (integrante colpa grave) ed inferirne così la meritevolezza (interpretazione cui, fra le righe, sembra aderire l'odierno Giudicante), ma va valutata alla luce di circostanze e comportamenti che nel loro sviluppo hanno determinato lo stato di sovraindebitamento.

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Il Giudicante quindi ha oggi l'onere di verificare, secondo il proprio libero discernimento, la predetta “nuova” meritevolezza, tenendo in debita considerazione che la situazione di sovraindebitamento sia il precipitato di diverse vicende, frutto di eventi e situazioni che conducono, spesso gradatamente, il consumatore verso il sovraindebitamento.

Pertanto, venuti meno i precedenti criteri della “*ragionevole prospettiva di adempimento*” e della “*sproporzione del debito*” previsti dall'art. 12 bis della L. 3/2012, l'oggetto della valutazione dovrà essere l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo sviluppo dinamico e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.

**Oggetto di verifica**, si ribadisce quindi, **non dovrà essere un momento particolare dello stato di sovraindebitamento occorso al debitore, al fine di accertarne il grado di colpa, ma occorrerà considerare tale stato nel suo sviluppo dinamico in relazione ai molteplici fattori che ne caratterizzano la formazione.**

Tale nuovo e più corretto orientamento è stato peraltro confermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22890 del 27.7.2023 (**all. 2**).

In tale recentissimo arresto, il Supremo Collegio ha accolto il ricorso del sovraindebitato, nella parte in cui si censurava la sentenza del Tribunale di Nola, emessa in sede di reclamo l'11.5.2023, chiedendo che *il giudice del sovraindebitamento, nell'esaminare il criterio della meritevolezza, deve analizzare la fattispecie della genesi e nel percorso di vita nel quale si iscrive l'indebitamento, non potendo fondare*

*la decisione esclusivamente sull'ultimo evento giuridico relativo al prestito assunto dal soggetto ormai indebitato; nell'ambito di tale valutazione si deve tener conto del comportamento dell'intermediario che assurga a concausa dello stato di indebitamento; nell'accogliere tale ricorso, la Corte di Cassazione ribadiva infatti che i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati rispetto alla formulazione originaria dell'art. 12 bis comma 3 L. 3/2012.*

Pertanto, espunti i precedenti criteri della “ragionevole prospettiva di adempimento” e della “sproporzione del debito” previsti dalla previgente normativa, adesso la valutazione dell'assenza di colpa grave, malafede o frode va valutata alla luce dei molteplici fattori che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento ed, in relazione ad essi, della colpa grave.

2. Nelle relazioni dell'OCC (quella già depositata e quella allegata alla presente) le superiori valutazioni che giustificano appunto la meritevolezza sono già state abbondantemente espresse ed argomentate.

Nel riportarsi integralmente a quanto già scritto e dedotto, si richiama pertanto nuovamente la recente sentenza del Tribunale di Torino emessa il 21.3.2023 proprio in un caso esattamente speculare, in cui l'istanza veniva depositata da un soggetto ludopatico (v. pagina 8 relazione OCC già depositata); oltre ovviamente al provvedimento di codesto Tribunale (v. pag. 25 relazione OCC, Decreto di Omologa di Piano del Consumatore del 27.12.2021, presidente dottor Roberto Cordio, R. G. n. 4189/2021).

3. Fra l'altro, nella relazione di codesto difensore, già depositata (v. punto B), era stato evidenziato poi come la mancata valutazione del merito creditizio (che emerge *ictu oculi* dalla relazione dell'OCC) costituiva fra l'altro causa di determinazione del sovraindebitamento.

Infatti, una lettura coordinata e sistematica della Direttiva CE 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori con l'art. 124-bis del T.U.B., conduce a ritenere che già solo la mancata e/o errata valutazione del merito creditizio da parte della Banca è idonea a fondare l'esistenza della meritevolezza del debitore ai fini dell'omologa.

Pertanto, a prescindere dalle deduzioni ed argomentazioni dell'OCC e del presente procuratore su ludopatia e meritevolezza, già solo la errata valutazione del merito creditizio vale ad escludere la colpa grave del soggetto sovraindebitato, che si è trovato in tale situazione proprio a causa del comportamento di Banche e Finanziarie.

Si insiste pertanto affinché codesto Giudicante valuti la meritevolezza (*rectius*, l'assenza di colpa grave), oltre che da punto di vista dei debitori, anche alla luce del comportamento tenuto dagli Istituti eroganti il credito.

4. Infine, non può non rilevarsi che il Legislatore, con l'espressa previsione dell'assenza della **colpa grave** (pertanto non semplice "colpa") quale presupposto per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento, ha inteso compiere una precisa scelta di campo per riabilitare quei soggetti che si siano trovati in determinate circostanze e condizioni (fra le quali va certamente inclusa la ludopatia, che può senza ombra di dubbio essere considerata una vera e propria malattia), dando loro la possibilità non solo di liberarsi dai debiti, ma soprattutto di avere una piena riabilitazione sociale; e consentendo peraltro che, di fronte ad una molteplicità di creditori, venisse rispettata un'effettiva *par condicio creditorum*, sotto il controllo del Giudice, secondo le rispettive cause di prelazione.

**PUNTO C – VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA DA EFFETTUARE TENENDO CONTO DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEI RICORRENTI**

Nella relazione dell'OCC, per mero spirito prudenziale, era stato previsto di prendere in considerazione i valori minimi OMI, già di per sé più alti rispetto al valore di mercato risultante dalla comparazione con alcuni immobili aventi la stessa tipologia e caratteristica situati nella stessa zona dell'immobile da valutare (v. istanza, punto 4 lettera B ed allegati 11, 12, e 13)

Alla luce delle osservazioni di codesto Giudicante, si è ritenuto pertanto necessario, al fine di evitare ogni intento speculativo, di ancorare l'alternativa liquidatoria sulla base di una perizia asseverata da parte di un tecnico specializzato (**all. 3**) che tenesse conto non soltanto dei parametri generici previsti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, ma delle caratteristiche dell'immobile concretamente preso in esame.

Tale documento ha infatti correttamente valutato *una serie di parametri identificativi delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare in esame, quali valori posizionali, varianti estetiche/funzionali; nonché ulteriori parametri riguardanti le "Condizioni Generali dell'immobile"*.

Sulla base di tali approfondimenti (ubicazione, piano, luminosità, rifiniture ed impianti, infissi, taglio dimensionale), il geometra Marco Aiello ha ritenuto opportuno apportare un coefficiente correttivo di 0,81 ai valori minimi OMI, sviluppando pertanto un

importo di € 64.198,17, arrotondato ad € 64.000,00, che rappresenta pertanto il **valore dello specifico immobile su cui effettuare la valutazione dell'alternativa liquidatoria.**

Sul punto si sommettono comunque all'ill.mo Decidente le ulteriori pragmatiche osservazioni; in particolare:

**1.** Lo scrivente è consapevole che l'art. 67 comma 4, nella valutazione dell'alternativa liquidatore, prevede genericamente un *valore di mercato*; purtuttavia non può non evidenziare che, in sede di eventuale vendita coattiva (l'alternativa liquidatoria infatti non può prescindere dalla vendita all'asta e/o comunque attraverso procedure competitive), l'immobile in questione verrebbe svalutato di una percentuale oscillante fra il 15 ed il 20% per l'assenza di garanzia per vizi dell'immobile posto in vendita.

**2.** I costi (ed i tempi) di una vendita coattiva supererebbero di gran lunga quelli previsti nella proposta degli odierni ricorrenti; senza considerare l'alea sottesa ad ogni vendita competitiva, che quasi sempre (nel caso di vendita dell'immobile) si conclude con un abbattimento considerevole rispetto al prezzo di perizia.

## **PUNTO D**

Ci si riporta a quanto già scritto e dedotto nella relazione integrativa dell'OCC

## **TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PERTANTO,**

gli istanti, come sopra rappresentati e difesi,

## **CHIEDONO**

che l'ill.mo Tribunale adito voglia omologare la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai signori Litrico Massimo e D'Amico Angela ex art. 70 C.C.I.I., sospendendo tutte le azioni esecutive in corso fino alla conclusione della procedura.

Si allegano:

1. Relazione asseverata OCC;
2. Sentenza della Corte di Cassazione n. 22890 del 27.7.2023;
3. Relazione asseverata geom. Marco Aiello del 6.2.2024.

Con Osservanza. Catania, li 12.2.2024

Avv. Innocenzo Grimaldi